

Tel. 0783/911332

Fax 0783/911336

E-mail: comune.ales@tiscali.it

P.e.c.: protocollo.ales@legalmail.it

C.F./Partita I.V.A. 00072510951

www.comune.ales.or.it



COMUNE DI ALES
(Provincia di Oristano)

Corso Cattedrale n° 53 – C.A.P. 09091

GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL MUSEO DEL GIOCATTOLO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO



Il responsabile del servizio
(Bruno Murgia)

S O M M A R I O

CAPO I – OGGETTO E NATURA DELL'APPALTO

- Art. 1 – Oggetto dell'appalto
- Art. 2 – Durata e valore del contratto
- Art. 3 – Spese di esercizio, impianti ed attrezzature
- Art. 4 – Disciplina del servizio
- Art. 5 – Biglietti d'ingresso
- Art. 6 – Personale
- Art. 7 – Orario di servizio
- Art. 8 – Chiusura, sciopero, sospensione o interruzione del servizio

CAPO II – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

- Art. 9 – Impegni a corredo dell'offerta
- Art. 10 – Garanzie di esecuzione
- Art. 11 – Coperture assicurative

CAPO III – CONTRATTO

- Art. 12 – Domicilio dell'appaltatore
- Art. 13 – Conoscenza delle condizioni di appalto
- Art. 14 – Osservanza di leggi, regolamenti e del capitolato speciale di appalto
- Art. 15 – Disciplina del subappalto
- Art. 16 – Pagamenti
- Art. 17 – Recesso
- Art. 18 – Sanzioni, penali e controlli
- Art. 19 – Risoluzione del contratto
- Art. 20 – Variazione o modifica ragione sociale

CAPO IV – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E NORME FINALI

- Art. 21 – Sicurezza sul luogo di lavoro
- Art. 22 – Norme di sicurezza generale

CAPO IV – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E NORME FINALI

- Art. 23 – Transazione
- Art. 24 – Controversie
- Art. 25 – Foro competente
- Art. 26 – Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore
- Art. 27 – Accesso agli atti e divieto di divulgazione
- Art. 28 – Spese e tasse
- Art. 29 – Adeguamento dei prezzi

CAPO I – OGGETTO E NATURA DELL'APPALTO

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO.

1. Il presente capitolato ha per oggetto la gestione e la valorizzazione del museo del giocattolo sito nel Comune di Ales, centro abitato di Zappara.

Art. 2 – DURATA E VALORE DEL CONTRATTO.

1. Il contratto avrà la durata di dodici mesi, con avvio del servizio a decorrere dal 01/09/2018 e sua conclusione al 31/08/2019 (date presunte ed indicative). La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare il servizio, in via provvisoria e nelle more della conclusione del suo iter, alla ditta aggiudicataria del precedente appalto, qualora la presente procedura non abbia avuto termine entro la data prevista per l'avvio del servizio. In questo caso il contratto scaturente dalla presente procedura avrà una durata inferiore ai dodici mesi e termine, comunque, non oltre il 31/08/2019.
2. Il contratto avrà scadenza al suo termine, con esonero per le parti dall'obbligo di formalizzare disdetta o preavviso.
3. Sarà ammessa la proroga del contratto, ai sensi dell'art. 106, 11° comma, del D.Lgs. n° 50/2016, limitatamente al tempo strettamente necessario (massimo tre mesi) per la conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, l'affidatario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante
4. L'importo a base d'asta ammonta a complessivi € 28.000,00, dicansi euro ventottomilavirgolazerozero, i.v.a. ed ogni altro onere inclusi, di cui € 650,00 (i.v.a. compresa) per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso. Tale importo comprende il costo del personale impiegato, la fornitura del materiale e della dotazione strumentale necessari per lo svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere inerente l'attività oggetto dell'appalto, ivi inclusi i costi di formazione del personale
5. Oltre all'importo di aggiudicazione che scaturirà in sede di gara, alla ditta appaltatrice spetteranno gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso al museo. Ogni variazione dell'importo di aggiudicazione, per effetto di un'ampliamento dell'appalto ritenuto necessario dalla stazione appaltante, dovrà essere contenuto nei limiti del quinto del prezzo di appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso l'amministrazione comunale potrà procedere a modifiche non sostanziali del contratto, ai sensi del combinato disposto degli artt.106 co.1 lett.e) e comma 12 del D.Lgs 50/2016.
6. L'aggiudicatario a richiesta della stazione appaltante, avrà l'obbligo di dare avvio al servizio anche in pendenza della stipula del contratto d'appalto.
7. Il committente avrà la facoltà di anticipare o ritardare, con un massimo di 60 giorni, la decorrenza del contratto, con conseguente variazione della scadenza.

ART. 3 – SPESE DI ESERCIZIO, IMPIANTI ED ATTREZZATURE

1. Il Comune manterrà a proprio carico le spese relative all'assicurazione dei beni e dell'immobile e agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali adibiti a museo.
 2. Saranno a carico dell'appaltatore, oltre a quelle relative al personale, tutte le altre spese ed ogni altro onere occorrente per la gestione e per espletamento del servizio a norma di legge.
 3. La stazione appaltante affiderà alla ditta aggiudicataria gli impianti e le attrezzature presenti presso la struttura museale per tutta la durata dell'appalto. Gli impianti e le attrezzature dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità dell'espletamento dei servizi di cui al presente capitolato.
 4. La consegna degli impianti e delle attrezzature avverrà contestualmente all'avvio del servizio. Da tale momento e fino al termine del contratto l'appaltatore assumerà qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'utilizzo degli impianti e delle attrezzature.
- Della consegna verrà redatto e sottoscritto, dalle parti, apposito verbale nel quale dovrà risultare lo stato degli stessi.

Art. 4 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il servizio dovrà essere svolto dalla ditta appaltatrice in conto proprio ed a proprio rischio e per mezzo di personale ed organizzazione propria.
2. Le prestazioni che la ditta aggiudicataria dovrà eseguire relativamente al servizio oggetto del presente appalto saranno, relativamente al servizio di custodia ed accoglienza al pubblico, sommariamente le seguenti:
 - a) apertura e chiusura del museo;
 - b) vigilanza del patrimonio museale, all'interno dei locali espositivi e nelle aree di pertinenza del museo;
 - c) accoglienza, prima informazione, accompagnamento del pubblico, distribuzione e vendita di eventuali

- materiali informativi e promozionali del museo;
- d) sorveglianza degli ambienti e del patrimonio museale;
- e) segnalare al responsabile eventuali cambiamenti ambientali e dello stato di conservazione delle collezioni presenti nel museo;
- f) segnalare eventuali malfunzionamenti della strumentazione presente nel museo;
- g) collaborare a garantire il corretto funzionamento delle strutture informative e di protezione delle collezioni;
- h) allertare il responsabile in caso di emergenza;
- i) assicurare il rispetto del regolamento del museo e delle disposizioni di sicurezza;
- l) accoglienza dei visitatori, regolandone l'accesso alle sale per garantire la migliore fruizione del patrimonio museale, comprendente:
- l'accompagnamento degli ospiti lungo il percorso espositivo per facilitarne la visita;
 - l'illustrazione dei giochi e la loro dimostrazione pratica;
 - la disponibilità a rispondere alle domande dei visitatori;
 - la pianificazione delle visite guidate per i gruppi su prenotazione;
 - la realizzazione di visite giornaliere con accompagnamento culturale ad orari stabiliti;
- m) interpretare le esigenze di informazione delle diverse fasce di utenza;
- n) fornire le informazioni essenziali sui percorsi, opere, servizi e attività del museo;
- o) fare da tramite tra il pubblico e i responsabili del museo per informazioni più specifiche;
- p) osservare e segnalare al responsabile eventuali esigenze e difficoltà dei visitatori;
- q) svolgere le operazioni di vendita dei biglietti e dei materiali informativi e promozionali, segnalare la necessità di rifornimento degli stessi;
- r) svolgere le operazioni di pulizia dei locali.
3. La ditta aggiudicataria, sulla base delle indicazioni dell'amministrazione comunale, avrà, inoltre, a proprio carico i compiti relativi alla elaborazione di progetti educativi, coordinare la loro realizzazione, individuare le modalità comunicative e di mediazione nonché utilizzare strumenti adeguati e funzionali per i diversi destinatari dell'azione educativa; alla cura dei rapporti con il mondo della scuola e con i soggetti che usufruiscono di servizi e di attività educative, con le università e gli istituti di ricerca preposti all'aggiornamento e alla formazione negli ambiti disciplinari di competenza. In particolare, dovrà:
- a) collaborare alla definizione dell'identità e della missione del museo, del progetto istituzionale e della programmazione generale;
- b) partecipare alla definizione dei programmi e dei progetti di ricerca scientifica e di presentazione delle collezioni per valorizzarne la componente educativa;
- c) analizzare, in collaborazione con il direttore e il curatore, le caratteristiche, i bisogni e le aspettative dell'utenza reale e potenziale del museo per mezzo di ricerche mirate e indagini statistiche;
- d) promuovere, in collaborazione con il direttore, il curatore ed il responsabile tecnico e della sicurezza, l'accessibilità fisica, sensoriale, economica e culturale del museo da parte dei diversi pubblici effettivi e potenziali;
- e) coordinare e sviluppare i servizi educativi, predisponendo attività che promuovano l'educazione permanente e ricorrente, l'integrazione sociale e il dialogo con le altre culture;
- f) progettare e coordinare gli interventi educativi, anche in occasione di esposizioni temporanee, e le iniziative mirate in partenariato con la scuola e con altre istituzioni;
- g) progettare e garantire le attività di formazione e di aggiornamento per gli operatori impegnati nelle attività educative e per gli insegnanti,
- h) coordinare e supervisionare le attività degli operatori e di altre figure impegnate nel servizio educativo;
- i) coordinare e supervisionare la produzione dei materiali funzionali agli interventi educativi.
4. L'organizzazione delle attività museali, in ogni caso, dovrà essere mirata a privilegiare il collegamento e la collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, al fine di incentivare la fruibilità della struttura da parte dei giovani delle scuole di ogni ordine e grado, ed ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione, promozione e conseguente fruizione del museo.
5. La ditta appaltatrice avrà il compito di promuovere e favorire la più ampia conoscenza dei beni che compongono il patrimonio museale, fermo restando che, qualsiasi iniziativa - riferita al museo - non rientrando tra quelle ordinarie, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla stazione appaltante.
6. La ditta aggiudicataria avrà il compito di nominare un responsabile referente del servizio, che avrà la funzione di mantenere tutti i contatti con l'ufficio per l'ottimale funzionamento del servizio. Le generalità del responsabile, unitamente ai propri recapiti telefonici, fax, e-mail, etc., etc., dovranno essere comunicate, per iscritto, alla stazione appaltante, entro dieci giorni dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione e, comunque, prima dell'avvio del servizio. Tale responsabile assumerà le funzioni di referente unico ed esclusivo nei confronti dell'appaltante.

7. La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del personale impiegato che non osservi un contegno riguardoso e corretto nei confronti dell'utenza, nonché quella di richiedere l'allontanamento del personale ritenuto inidoneo al servizio per comprovati, gravi motivi. In tali casi, l'appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione con altro personale, in possesso dei requisiti stabiliti nel presente capitolato, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori compensi oltre a quelli pattuiti.

8. Gli operatori dovranno essere provvisti di cartellino di identificazione riportante il nome della ditta appaltatrice ed il nome e cognome del dipendente.

9. L'impiego di operatori volontari da parte del soggetto affidatario verrà riconosciuto e stimolato.

L'appaltatore, a tal fine, dovrà comunicare all'ufficio l'eventuale utilizzo di personale volontario, indicandone ruolo, ambito e modalità di utilizzo dello stesso.

Le prestazioni del volontariato saranno, in ogni caso, aggiuntive ed ulteriori rispetto a quelle contrattualmente previste e stabilite nel progetto di intervento individuale.

L'utilizzo dei volontari, pertanto, dovrà essere considerato non sostitutivo ma integrativo dei parametri di impiego degli operatori e le loro prestazioni non potranno concorrere alla determinazione dei costi del servizio.

10. Tutti gli obblighi assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali saranno a carico della ditta affidataria del servizio la quale sarà la sola ed esclusiva responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo al pagamento e l'onere a carico della stazione appaltante o in solido con la medesima.

11. L'appaltatore avrà il compito di porre in essere, di sua iniziativa, ogni e qualsiasi provvedimento ed usare la massima diligenza per evitare danni di qualsiasi entità a persone o cose.

12. La ditta aggiudicataria sarà responsabile direttamente dei danni che dovessero occorrere all'utenza, agli operatori, a terzi o a cose nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto e imputabili a colpa dei propri operatori o a irregolarità o carenze nelle prestazioni e/o, comunque, in conseguenza dell'esecuzione del servizio.

13. L'appaltatore sarà, inoltre, responsabile di eventuali perdite, sottrazioni, deterioramenti, danneggiamenti del materiale museale, dei mobili e delle attrezzature esistenti nei locali adibiti a museo.

14. La ditta aggiudicataria avrà, inoltre, l'obbligo tassativo di amonizzare l'attività del proprio personale con quella delle altre figure professionali presenti nel museo o, comunque, destinate ad operarvi (direttore, conservatore/curatore, responsabile tecnico ed addetto alla sicurezza) e di ottemperare alle disposizioni che verranno man mano impartite dall'amministrazione comunale.

ART. 5 – BIGLIETTI DI INGRESSO

1. L'appaltatore dovrà provvedere alla vendita dei biglietti d'ingresso al museo secondo il tariffario approvato dall'Amministrazione comunale, la quale avrà la facoltà di modificare, in qualsiasi momento il costo dei biglietti, nonché le riduzioni e le agevolazioni. Le visite guidate (su prenotazione anche in lingua) saranno incluse nel prezzo del biglietto, salvo diversa indicazione della stazione appaltante..

2. Il Comune si riserva il diritto di concedere in occasione di manifestazioni sui beni culturali a carattere regionale, nazionale e interregionale (come "la Settimana della Cultura" del MiBAC) o la visita di studiosi di chiara fama l'ingresso gratuito senza che la ditta appaltatrice possa accampare alcuna pretesa economica od altro.

3. Il Comune si riserva, altresì, il diritto di concedere in occasione di particolari manifestazioni i beni presenti nella struttura museale senza che la ditta appaltatrice possa accampare alcuna pretesa economica od altro.

4. I proventi dei biglietti dovranno essere registrati in apposito registro di corrispettivi, vidimato dal Comune.

5. Il rendiconto contenente il numero dei biglietti emessi e il totale degli incassi dovrà essere presentato mensilmente al Comune di Ales unitamente alla fattura mensile.

ART. 6 – PERSONALE

1. L'appaltatore avrà l'obbligo di provvedere alla materiale esecuzione del servizio con il seguente personale:

- un operatore dei servizi turistici in possesso del diploma di scuola media superiore, dell'iscrizione al registro delle guide turistiche di cui alla L.R. 18/12/2006 n° 20 ed almeno due anni di esperienza nella gestione di attività museali. Il personale impiegato nel servizio con mansioni di accompagnamento e guida dovrà, inoltre, avere una buona conoscenza, almeno, della lingua inglese.
- un addetto ai servizi educativi, in possesso del diploma di laurea in conservazione beni culturali (vecchio ordinamento) o laurea specialistica in antropologia culturale ed etnologia (1/S) o laurea magistrale in antropologia culturale ed etnologia (LM-1).

L'addetto ai servizi educativi dovrà, inoltre, aver frequentato, con esito positivo, corsi di specializzazione e/o

master in discipline attinenti al museo e/o l'educazione al patrimonio culturale; avere almeno due anni di esperienza in musei, in istituti culturali ed educativi di enti pubblici; avere, perlomeno, conoscenza della lingua inglese.

2. La ditta appaltatrice avrà l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'esecuzione del presente appalto, qualora disponibili, i soci lavoratori o dipendenti del precedente appaltatore, a condizione che il numero dei lavoratori e la loro qualifica siano adeguati rispetto all'organizzazione di impresa dell'operatore economico aggiudicatario e alle esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste negli atti di gara. L'adeguatezza potrà essere valutata dall'aggiudicatario, previa informativa alla stazione appaltante, anche mediante procedure selettive.

3. Il servizio, salvo quanto di seguito specificato, dovrà essere prestato dal personale indicato nella documentazione presentata per la partecipazione alla gara.

4. In caso di prolungata assenza, impedimento, malattia, dimissioni, licenziamento, etc., l'appaltatore avrà il compito di sostituire il personale con altro avente analoga professionalità ed esperienza che dovrà essere sottoposto, preventivamente, ad accettazione da parte del responsabile del servizio.

In caso di assenze temporanee, di durata, comunque, non superiore, ai sette giorni, l'aggiudicatario provvederà alla sostituzione dell'operatore con altro personale, dandone comunicazione preventiva al responsabile. In questo caso potrà prescindere dal requisito dell'esperienza triennale.

5. Le sostituzioni di personale non potranno, in alcun caso, comportare aumenti di spesa per il Comune.

6. Il personale dovrà essere fisicamente idoneo all'espletamento di tutte le prestazioni descritte dal presente capitolato, dovrà essere sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari previsti in materia di lavoro al fine di garantirne l'integrità fisica.

7. La ditta aggiudicataria avrà l'onere di impiegare personale che garantisca un corretto comportamento e che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari.

L'impresa aggiudicataria, nonché il personale impiegato nel servizio, avranno l'obbligo di riservatezza riguardo i dati personali e/o sensibili relativi all'utenza e di rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati.

8. Il personale operante nei locali adibiti a museo dovrà attenersi a tutte le norme inerenti la sicurezza sui posti di lavoro. L'impresa aggiudicataria dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dalle norme vigenti, nonché le norme di igiene del lavoro, dotando il personale, ove necessario, di adeguati mezzi di protezione, in relazione ai servizi da svolgersi.

ART. 7 – ORARIO DI SERVIZIO

1. Il soggetto aggiudicatario avrà il compito, relativamente al servizio di custodia ed accoglienza al pubblico, di attuare le attività previste nel presente capitolato, con un orario di apertura del museo al pubblico di 24 (ventiquattro) ore settimanali, come di seguito specificato:

- dal 1° ottobre al 30 aprile (orario invernale):

- Lunedì: chiuso;
- Martedì: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 18,30;
- Mercoledì: dalle ore 16,30 alle ore 18,30;
- Giovedì: dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 18,30;
- Venerdì: dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,30 alle ore 18,30;
- Sabato: dalle ore 16,00 alle ore 19,00;
- Domenica: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;

- dal 1° maggio – 30 settembre (orario estivo):

- Lunedì: chiuso;
- Martedì: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,30 alle ore 19,30;
- Mercoledì: dalle ore 17,30 alle ore 19,30;
- Giovedì: dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,30 alle ore 19,30;
- Venerdì: dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,30 alle ore 19,30;
- Sabato: dalle ore 17,00 alle ore 20,00;
- Domenica: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 20,00.

2. L'articolazione dell'orario potrà, in ogni caso, essere modificata con provvedimento del responsabile del servizio.

3. La ditta appaltatrice, oltre quanto precisato al primo comma, dovrà assicurare la presenza dell'operatore addetto ai servizi educativi, per almeno cinque ore settimanali in giorni e modi da concordare con la stazione appaltante.

4. La ditta appaltatrice ha comunque la facoltà, con oneri a suo carico, di effettuare aperture anticipate e chiusure posticipate rispetto all'orario ufficiale stabilito in occasione di prenotazioni per visite guidate e/o attività didattiche con le scuole.

5. L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di aumentare il numero delle ore di servizio, con corrispondente aumento del corrispettivo spettante all'appaltatore, senza che questi possa accampare ulteriori diritti se non quello del compenso corrispondente al maggior numero di ore moltiplicato per il costo orario risultante dall'aggiudicazione.
6. L'Amministrazione comunale, inoltre, potrà richiedere all'aggiudicatario di aumentare la quantità delle ore di servizio al fine di collaborare alla realizzazione di iniziative a carattere culturale che prevedano il coinvolgimento del museo e/o chiedere prestazioni straordinarie/integrative necessarie per la realizzazione di altre iniziative. Il compenso sarà calcolato nei modi indicati nel precedente comma.
7. In accordo fra le parti potrà procedersi alla riduzione delle ore di servizio con corrispondente riduzione del corrispettivo spettante all'appaltatore.

ART. 8 – CHIUSURA, SCIOPERO, SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il museo, oltre quanto indicato nell'articolo precedente, dovrà osservare i seguenti giorni di chiusura: 25 e 26 dicembre, 1° gennaio e Pasqua.
2. In caso di sciopero del proprio personale, la ditta aggiudicataria dovrà darne, tempestivamente ed in via preventiva, comunicazione scritta all'amministrazione comunale. Il compenso per le ore non effettuate, a seguito di sciopero, verrà detratto dal corrispettivo mensile, ove, previo accordo fra le parti, non recuperate entro il mese.
3. Le ore non effettuate, previo accordo fra le parti, potranno, in ogni caso, essere recuperate e compensate nel mese in cui viene effettuato il recupero.
4. Il servizio, per nessuna altra ragione, potrà essere sospeso o interrotto, salvo casi di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell'appaltatore. In quest'ultima ipotesi le ore non espletate dovranno, comunque, essere recuperate con le modalità indicate nei precedenti commi.

CAPO II – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.

Art. 9 – IMPEGNI A CORREDO DELL'OFFERTA.

1. L'offerta dovrà essere corredata da una garanzia, pari al due per cento (art. 93 D.Lgs. 18/04/2016 n° 50) del prezzo base indicato nel bando di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
2. La cauzione potrà essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti con versamento sul c.c.p. 16498099 intestato a Comune di Ales – Servizio Tesoreria con la seguente causale: "Cauzione provvisoria per l'appalto del servizio di assistenza domiciliare integrata" o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, potrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
4. La garanzia dovrà prevedere espressamente
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
 - c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia dovrà avere validità di centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per analogo periodo, nel caso in cui al momento della sua scadenza, per un qualsiasi motivo, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione,
6. La garanzia servirà a coprire la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, potrà essere ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito, e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.
8. L'offerta dovrà, altresì, essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario.

Art. 10 – GARANZIE DI ESECUZIONE .

1. L'esecutore del contratto dovrà costituire una garanzia fideiussoria pari al 10 (art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50) per cento dell'importo contrattuale.
2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 dovrà prevedere espressamente
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
 - c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La garanzia fideiussoria indicata al comma 1 sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 95 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, sarà automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, di documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 5 per cento dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione costituirà inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
4. La mancata costituzione, nei termini indicati dalla stazione appaltante, della garanzia indicata al comma 1 determinerà la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dalla scadenza del contratto.
6. La stazione appaltante potrà, in ogni caso, rivalersi sui crediti e sulla cauzione prestata dalla ditta appaltatrice per ottenere il rimborso delle spese e la refusione di eventuali danni.

Art. 11 – COPERTURE ASSICURATIVE.

1. L'appaltatore avrà l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile (RC),

comprensiva della responsabilità civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento al servizio oggetto del contratto, con massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00 e con validità non inferiore alla durata dell'appalto.

2. L'appaltatore non sarà soggetto all'obbligo di cui al primo comma, qualora dimostri di essere in possesso di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche di quella indicata al comma precedente. In tal caso, l'appaltatore dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale dovrà essere esplicitato che la polizza in questione ha validità anche per il servizio oggetto del presente appalto.

3. Copia della polizza, specifica o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Amministrazione prima della stipula del contratto o prima dell'inizio del servizio qualora sia autorizzata l'esecuzione in pendenza della stipulazione del contratto.

CAPO III – CONTRATTO

Art. 12 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE.

1. L'appaltatore, ai fini dell'appalto della gestione del servizio dovrà eleggere domicilio nel territorio del Comune di Ales, presso la sede dell'Amministrazione Comunale o anche presso lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta, i quali dovranno esprimere dare il loro consenso.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto saranno fatte dal responsabile del servizio, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta del servizio oppure presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1 a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 13 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO.

1. L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implicherà, da parte dell'appaltatore, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono al servizio richiesto,
2. A tal fine l'impresa dovrà presentare, al momento della partecipazione alla gara di appalto, contestualmente all'offerta, le dichiarazioni e le documentazioni prescritte dal bando e/o dall'invito per la partecipazione alla gara.

Art. 14 – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.

1. L'appalto sarà regolato - oltre che dalle norme del presente capitolato speciale - anche da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti ivi compresi quelli comunali, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti in materia di appalto e di gestione di servizi.
2. L'appaltatore - con la firma del contratto - dichiarerà di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle normative indicate nel precedente comma, e di impegnarsi all'osservanza delle stesse.
3. In particolare l'appaltatore si intenderà, altresì, obbligato:
 - a) all'osservanza delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che eventualmente saranno emanate durante l'esecuzione del contratto relative alle assicurazioni del personale dipendente contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie del genere, la disoccupazione involontaria, agli assegni familiari, per combattere le malaria, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sull'assunzione della manodopera locale, degli invalidi di guerra, mutilati civili, orfani di guerra, sui disabili, ecc.
 - b) ad applicare al proprio personale le condizioni normative e retributive risultanti dai relativi contratti collettivi nazionali e degli eventuali accordi locali integrativi dei medesimi, vigenti nel tempo e nelle località in cui verrà effettuato il servizio. La ditta appaltatrice avrà l'obbligo, altresì, di osservare integralmente tali norme anche dopo la scadenza dei contratti stessi e fino alla loro sostituzione, anche nel caso in cui non aderisse alla associazioni stipulanti o da esse recedesse, oppure mutasse dimensione o struttura ovvero qualificazione giuridica, economica o sindacale. Tutti gli obblighi assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali, dovuti per il personale dipendente e/o, comunque, utilizzato per il servizio, saranno a carico della ditta aggiudicataria, la quale sarà la sola responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune.
 - c) all'osservanza di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni;
 - d) all'osservanza di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti autorità statali, regionali, provinciali, comunali, dalle amministrazioni che hanno giurisdizione sui luoghi in cui deve eseguirsi il servizio, restando contrattualmente convenuto che - anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni - egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'amministrazione appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del rapporto;
 - e) all'osservanza delle leggi in materia di lotta alla delinquenza mafiosa 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47, D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, D.Lgs. 2 giugno 1998, n. 252 e loro successive modificazioni e integrazioni.

Art. 15 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.

1. L'appaltatore sarà tenuto ad eseguire in proprio il servizio. Il contratto non potrà essere ceduto, a pena di nullità.
2. Il servizio, parimenti, non sarà subappaltabile o affidabile a cottimo, pena la rescissione del contratto.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti, l'appaltatore avrà diritto solamente al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti in proprio, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla rescissione od annullamento del contratto.

4. L'appaltatore rimarrà, in ogni caso, l'unico e solo responsabile nei confronti del Comune per eventuali attività affidate a terzi.

Art. 16 – PAGAMENTI.

1. La stazione appaltante corrisponderà alla ditta appaltatrice un compenso pari all'importo di aggiudicazione, fatte salve le modifiche successivamente intervenute.
 2. Il pagamento delle prestazioni, ogni onere incluso, sarà effettuato a consuntivo, a mezzo di ordinativo diretto a favore del creditore, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura.
 3. La fattura, da presentare esclusivamente in formato elettronico e secondo la normativa vigente, dovrà contenere i seguenti elementi:
 - l'indicazione dell'oggetto dell'appalto;
 - tutti i dati relativi al pagamento;
 - il n. CIG;
 - il codice univoco ufficio;
 - il n° e la data della determinazione di aggiudicazione;
 - ogni altra indicazione che verrà eventualmente richiesta dalla stazione appaltante.
 4. Tutti i pagamenti saranno effettuati presso la Tesoreria Comunale con mandati in corrispondenza delle fatture presentate dall'aggiudicatario, conformemente alle prescrizioni contenute nella normativa attinente la tracciabilità dei flussi finanziari.
 5. Eventuali contestazioni in merito alle fatture saranno comunicate all'aggiudicatario, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), entro 15 gg dalla registrazione al protocollo dell'ente delle medesime.
 6. La liquidazione ed il pagamento di ogni fattura sarà subordinata alla acquisizione, con esito di regolarità positiva, del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ai sensi dell'art. 2 della Legge n° 266/02.
 7. Nel caso di irregolarità del D.U.R.C., si procederà secondo quanto previsto dall'art. 30, quinto comma, del D.Lgs. n° 50/2016.
 8. Qualora la ditta aggiudicataria risulti inadempiente con il pagamento delle retribuzioni dovute al personale addetto al servizio appaltato, compreso i soci lavoratori, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 30, sesto comma, D.Lgs. n° 50/2016.
 9. L'impresa aggiudicataria non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al risarcimento di danni o al riconoscimento di interessi nel caso di attivazione delle procedure previsto nei precedenti commi.
 10. Contemporaneamente alla fattura mensile, la ditta appaltatrice dovrà presentare:
 - a) una relazione sui servizi e sull'attuazione delle attività descritte nel progetto tecnico prodotto in sede di gara. Tale relazione dovrà essere corredata con la documentazione comprovante le attività svolte;
 - b) Il rendiconto contenente il numero dei biglietti emessi e il totale degli incassi.
- L'omissione di tale documentazione comporterà la sospensione dei pagamenti ed il termine di cui al secondo comma del presente articolo dovrà intendersi posticipato al 30° giorno successivo alla data della loro completa presentazione.

Art. 17 – ESECUZIONE IN DANNO E RECESSO.

1. Considerata la particolare natura delle prestazioni, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni, per qualsiasi motivo, non rese dall'appaltatore con addebito allo stesso dell'intero costo supportato e degli eventuali danni.
2. La stazione appaltante avrà il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei servizi eseguiti e del valore dei beni utili esistenti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Art. 18 – SANZIONI, PENALI E CONTROLLI

1. La stazione appaltante provvederà ad applicare delle sanzioni nei confronti dell'aggiudicatario, qualora non vi sia rispondenza tra il servizio erogato e quanto stabilito con il presente capitolato e nello specifico:
 - mancato ed ingiustificato avvio del servizio rispetto alla data stabilita: € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo;
 - mancata apertura al pubblico del museo o ritardo ingiustificato superiore ai 60 minuti rispetto all'orario stabilito nel presente capitolato: € 50,00 per ogni violazione, che sarà essere raddoppiata in caso di comportamento recidivo;
 - negligenza dell'operatore in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo per l'utenza: € 300,00;
 - mancata o ritardata sostituzione degli operatori assenti, in conseguenza della quale si sia verificata una interruzione del servizio: € 300,00 per ogni operatore non sostituito e per ogni giorno di mancata sostituzione;
 - impiego di operatori, anche solo in via provvisoria, non in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al presente appalto: € 100,00 per ogni operatore, e per ogni giorno di servizio.

La stazione appaltante, inoltre, provvederà ad applicare delle sanzioni nei confronti dell'appaltatore, qualora questi ponga in essere iniziative – riferite o riferibili al museo e/o ai beni in esso conservati e non rientranti tra quelle ordinarie, senza la sua preventiva autorizzazione, nella misura di € 1.000,00 per ogni iniziativa.

La stazione appaltante, oltre a quanto suesposto, provvederà ad applicare delle sanzioni nei confronti dell'appaltatore, qualora ponga in essere atti, comportamenti od azioni – anche imputabili al proprio personale – tendenti e/o finalizzate ad ostacolare l'attività delle altre figure professionali destinate ad operare nella struttura museale, € 1.000,00 per ogni caso o circostanza.

2. L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza. L'appaltatore, nei cinque giorni dalla data di notifica dell' inadempienza potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il responsabile del servizio.

3. Le sanzioni e le penali verranno applicate mediante ritenute da effettuarsi sui pagamenti in acconto o a saldo del servizio ed all' occorrenza sarà prelevato dalla cauzione.

4. Qualora la ditta appaltatrice, espressamente diffidata, non ottemperi agli obblighi assunti nei modi e nei tempi utili la stazione appaltante potrà intervenire con mezzi contingenti, addebitando le maggiori spese all'impresa inadempiente.

5. Nel caso in cui la ditta sia stata sottoposta al pagamento di almeno tre penali, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla rescissione del contratto e di aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria. Al verificarsi della circostanza, il committente provvederà ad incamerare la cauzione a titolo di risarcimento danni e ad addebitare alla ditta medesima le maggiori spese sostenute.

6 In caso di abbandono o sospensione anche parziale, eccettuati i casi di forza maggiore, la stazione appaltante potrà sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio del servizio, in danno e a spese dell'inadempiente oltre ad applicare le penali previste dal contratto d'appalto.

7. La stazione appaltante avrà la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, controlli sulla qualità di espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto attiene il rispetto delle norme contrattuali. La medesima si riserva la facoltà di vigilare sul regolare adempimento degli obblighi contrattuali sul personale della ditta appaltatrice. L'amministrazione si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di esercitare gli stessi controlli per mezzo di organismi tecnici ufficiali al fine di accertare la più completa applicazione delle norme contrattuali.

Art. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'assuntore del servizio sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del servizio valuterà l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.

2. In relazione al disposto dell'art. 1456 del codice civile il contratto si risolverà nei casi di inadempimento delle seguenti obbligazioni:

- a) mancato inizio del servizio appaltato alla data stabilita;
- b) violazione delle norme che disciplinano il subappalto;
- c) interruzione non motivata o abbandono, non motivato, per più di sette giorni del servizio.

3. Nel caso di risoluzione, l'assuntore avrà diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

4. Troveranno, in ogni caso, applicazione le disposizioni del codice civile, salvo quanto disposto, in materia, dal codice dei contratti.

Art. 20 – VARIAZIONE O MODIFICA RAGIONE SOCIALE

1. Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale della ditta aggiudicataria dovranno essere tempestivamente comunicate alla stazione appaltante.

2. La comunicazione dovrà essere corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata. L'atto notarile, in particolare, dovrà contenere la menzione che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente. In mancanza di tale menzione, il titolare o il legale rappresentante della ditta dovrà trasmettere apposita dichiarazione contenente quanto innanzi specificato.

3. Fino a quando non sarà terminata la procedura di cui ai commi 1 e 2, il Comune continuerà a riconoscere quale soggetto contraente l'aggiudicatario originario ed eventuali fatture, nel frattempo, pervenute con la nuova intestazione e/o denominazione non saranno liquidate e/o pagate.

CAPO IV – NORME DI SICUREZZA

Art. 21 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO.

1. L'appaltatore avrà l'obbligo di fornire alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore sarà obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili a tutte le lavorazioni.
3. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, relativamente al presente appalto non viene prevista la elaborazione del D.U.V.R.I., in quanto non si prevedono per rischi di interferenza tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di ditte diverse che operano nella stessa sede con contratti differenti.

Art. 22 – NORME DI SICUREZZA GENERALI.

1. Il servizio appaltato dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'assuntore del servizio sarà, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di igiene.
3. L'assuntore del servizio avrà l'obbligo di predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'assuntore del servizio non potrà iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

CAPO IV – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E NORME FINALI

Art. 23 – TRANSAZIONE.

1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, potranno sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.

Art. 24 – CONTROVERSIE.

1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione del contratto e all'esecuzione del servizio, non risolta in via amministrativa, sarà di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, restando escluso fin d'ora il ricorso a collegi arbitrali, comunque, formati e/o costituiti.

2. Ai sensi dell'art. 209, 2° comma, del D. Lgs. n° 50/2016, si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Art. 25 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie non composte ai sensi degli articoli precedenti saranno deferite al giudice ordinario. Il tribunale competente sarà quello di Oristano, con espressa esclusione di qualsiasi altro.

Art. 26 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ESECUTORE.

1. Nel caso di fallimento della ditta appaltatrice il contratto si intenderà risolto ipso jure a meno che il curatore fallimentare non dichiari espressamente di voler subentrare nel rapporto.

2. Al di fuori di quanto indicato nel comma 1, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

3. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto miglior offerente in sede di gara.

Art. 27 – ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETO DI DIVULGAZIONE.

1. L'accesso agli atti ed il divieto di divulgazione saranno disciplinati dall'art. 53 del codice dei contratti.

2. Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, saranno, comunque, sottratte all'accesso le eventuali relazioni riservate del responsabile.

Art. 28 – SPESE E TASSE.

1. Tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto d'appalto, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione saranno a carico dell'assuntore del servizio.

Art. 29 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI.

1. Non essendo il contratto ad esecuzione periodica o continuativa, il prezzo dell'appalto non subirà variazioni.